



Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01530

Atto n. 3-01530

Publicato il 30 aprile 2020, nella seduta n. 212

CASTELLONE , **CRUCIOLI** , **PIRRO** , **MARINELLO** , **PISANI Giuseppe** , **MAUTONE** - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

la normativa vigente (art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509) impone a tutti i medici ed odontoiatri iscritti agli ordini professionali l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi previdenziali alla fondazione ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), evolutasi nel 1995 da ente di diritto pubblico ausiliare dello Stato ad ente di diritto privato. Il patrimonio gestito dalla fondazione ENPAM ammonta a 22,8 miliardi di euro, come desumibile dal bilancio consuntivo 2019;

la fondazione ENPAM, nel 2018, sulla base di ipotesi di danno erariale è stata sottoposta a procedimenti della Corte dei conti. Inoltre, la magistratura ha indagato il fallimento della società ENPAM Sicura e ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex dirigente del patrimonio immobiliare per presunti reati di truffa;

nel 2015, la fondazione ENPAM ha adottato un nuovo statuto e ha emanato un nuovo regolamento elettorale per la disciplina della rappresentanza all'interno degli organi della fondazione, approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È stato introdotto un sistema "maggioritario spinto" che prevede che la lista tributaria della maggioranza relativa dei consensi ottenga l'assegnazione di tutti i seggi disponibili, privando, quindi, le minoranze di ogni rappresentanza, anche laddove l'insieme di queste equivalesse alla maggioranza dei contribuenti. Inoltre, è stato confermato un mandato quinquennale per gli organi di governo della fondazione, nonostante il mandato dei consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri, i cui presidenti sono membri di diritto dell'assemblea nazionale dell'ENPAM e ne costituiscono la maggioranza assoluta, abbia una durata triennale;

la recente sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 10 luglio 2019, sulle motivazioni generali di livello costituzionale che riguardano il limite ai mandati consecutivi (divieto del terzo consecutivo) nelle cariche elettive degli ordini professionali forensi, è intervenuta a chiarire la fondatezza del limite posto ai mandati consecutivi delle cariche di governo e di controllo, la cui finalità "è quella, infatti, di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 della Costituzione pone alla base dell'accesso 'alle cariche elettive'".L'impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere;

la citata sentenza, inoltre, considera i mandati già espletati, anche solo in parte, ai fini dell'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo. Invece, il vigente statuto della fondazione ENPAM non appare soddisfare tale regola, giudicata coerente col "diritto vivente" dalla Corte costituzionale, nella misura in cui le previgenti ed attuali norme transitorie dello statuto ENPAM prevedono che "Per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4; art. 19, comma 1; art. 20, comma 4; art. 21, comma 5; art. 24, comma 4 non vengono presi in considerazione i mandati già espletati; il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, non è computato qualora non espletato per l'intera durata". Il che consentirebbe, ad esempio, all'attuale presidente di essere eletto per la terza volta consecutiva nella medesima carica per il prossimo quinquennio. Per di più, nelle ultime ore, si sono registrate le dimissioni volontarie del vicepresidente vicario della fondazione con espressa e dichiarata finalità di potersi ricandidare, tra due mesi, alla medesima carica (fatto che sarebbe proibito dallo statuto e, ancor più, dall'art. 51, comma 3, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, riferito agli enti locali, detta quelle che si possono considerare modalità "antielusione" del divieto di ineleggibilità ad un terzo mandato). Inoltre, i limiti di mandato introdotti nello statuto si riferiscono esclusivamente alla medesima carica, cosa che consentirebbe ai consiglieri di amministrazione, assoggettati ad incandidabilità per il medesimo ruolo, di potersi spendere negli organi di controllo, prefigurandosi una situazione in cui il controllato di oggi possa divenire domani il controllore degli effetti del proprio operato;

il 17 maggio 2020, la fondazione ENPAM espletterà le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi dell'assemblea nazionale e dei comitati consultivi, attraverso una nuova modalità telematica che, alla lettura del regolamento elettorale ENPAM, non risulta prevista, sebbene adottata, sembra, in ragione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che invece si riferiscono e regolamentano esclusivamente le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, non menzionando le procedure elettorali. In ogni caso, tali nuove modalità telematiche sembrano non dare garanzie sull'effettiva identità del soggetto votante, laddove non sarebbe stata prevista una modalità di abilitazione al voto dell'iscritto mediante un doppio controllo, quale, ad esempio, l'invio di un messaggio numerico di conferma dell'identità al cellulare dell'iscritto, precedentemente certificato in ENPAM;

inoltre, in data 24 aprile 2020, sono state pubblicate le liste ammesse alle successive fasi elettorali per l'assegnazione dei seggi elettivi dell'assemblea ENPAM, presentate entro la scadenza del 17 aprile 2020, in piena epidemia da SARS-CoV-2. Ebbene, risultano presentate liste uniche in tutte le categorie ad eccezione dei contribuenti la sola quota A, dove sono state presentate due liste, nonché tre liste relative alla quota B, due delle quali parimenti ammesse con riserva. Per tutte le liste ammesse con riserva, a causa di presunti problemi nella raccolta delle firme di supporto alla lista, l'ufficio elettorale centrale (in cui figura l'attuale vice presidente vicario nonché candidato per la carica di rappresentante nazionale per la consulta nazionale della libera professione) si riserva di pronunciarsi sull'ammissibilità all'atto della proclamazione degli eletti. Inoltre, per alcune categorie non risultano nemmeno pervenute candidature. Tutto ciò a riprova di gravi limitazioni alla pluralità di espressione e alla partecipazione democratica alla gestione della fondazione;

di contro, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede che per "gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (...) che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda esercitare, per le prerogative conferitegli dalla legge, un'azione finalizzata a interrompere l'*iter* elettorale avviato da ENPAM, anche in considerazione del fatto che statuto e regolamento vigenti non contemplano la possibilità di voto telematico, evitando, quindi, ricorsi giudiziari sulla legittimità del voto con modalità non previste; rinvio, tra l'altro, richiesto da moltissime associazioni, sindacati e, soprattutto, dai contribuenti che hanno espresso le loro rimostranze attraverso i *social network*;

se non intenda inoltre richiedere alla fondazione ENPAM di effettuare, al contempo, una revisione urgente delle previsioni statutarie e dei regolamenti elettorali per garantire la presenza delle minoranze nell'assemblea nazionale, nel consiglio di amministrazione e in tutti gli organi collegiali della cassa, per assicurare trasparenza e terzietà a tutte le procedure elettorali, dalla presentazione delle liste alla proclamazione degli eletti, anche attraverso il ricorso allo strumento telematico, nonché per ridurre la durata del mandato e per rispettare i limiti di mandato degli eletti in tutti i predetti organi, per stabilire le necessarie incompatibilità tra l'aver rivestito ruoli di governo e la successiva assunzione di ruoli negli organi di controllo, e inoltre per adottare modifiche atte a non eludere le norme vigenti, con contemporanea proroga degli attuali organi per il tempo necessario (al massimo di un anno) ad effettuare le auspiccate modifiche statutarie e regolamentari.